

Legge regionale 19 maggio 1982 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 04/06/1982

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.

Art. 9

(1)

Fino al 31 dicembre 1976, l' accesso alla qualifica dirigenziale si consegue, nel limite dei posti disponibili per tale qualifica presso ciascun Ente camerale, mediante scrutinio per merito comparativo, cui sono ammessi i dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge e in base alla normativa vigente per il personale camerale, rivestano la qualifica di direttore di servizio ovvero abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Il personale utilmente collocato in graduatoria viene inquadrato nella qualifica dirigenziale, secondo le modalità previste dall' articolo 107, quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Note:

1 Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.